



REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

Assessorato alla Qualità del Territorio

Relazione illustrativa della proposta di regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.

Allegato III: riscontro sistematico alle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale nel corso della consultazione preventiva, prevista al comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012

NOTA: Per le osservazioni ed i pareri che non richiedono un riscontro si rimanda direttamente alla Sezione 3.1 della "Relazione illustrativa".

N.	Soggetto competente in materia ambientale	Partizione	Osservazione	Controdeduzioni
1	Autorità di Bacino della Puglia – nota prot. n. 6659 del 15/05/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (SER) n. 89/4821 del 20/05/2013.	Allegato I	- Si propone di eliminare le "Aree a pericolosità geomorfologica elevata" dall'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale" di cui all'Allegato, e di includervi le "Aree a media pericolosità idraulica"; - Si segnala la necessità di correggere il riferimento all'atto di approvazione del Piano di Bacino-Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30/11/2005 e s.m.i.	RECEPITA
2	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, sentite la	Allegato I	<i>"... si ritiene opportuno segnalare la necessità di prevedere una verifica di coerenza tra gli obiettivi del presente Regolamento e quelli definiti dal</i>	CHIARIMENTO La verifica segnalata, di cui si condivide appieno la necessità, è stata in effetti operata nell'ambito del

	<p>Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia – nota prot. n. 4862 del 20/05/2013, acquisita al prot. SER n. 89/5096 del 28/05/2013.</p>		<p><i>nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, in fase di approvazione. In particolare, la suddetta verifica andrebbe estesa all'individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale, per le quali si dovrebbe definire e verificare la corrispondenza rispetto alle aree ed ai beni soggetti a vari livelli di prescrizione da parte del PPTR".</i></p>	<p>tavolo interassessorile attivato al fine di predisporre la proposta di regolamento. Eventuali modifiche, che si dovessero rendere necessarie in ragione della ridefinizione dei contenuti del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale nel corso delle fasi di adozione e approvazione, saranno tempestivamente considerate dai Servizi regionali competenti. Si osserva che l'oggetto della presente segnalazione attiene alla questione più generale della transizione fra i sistemi di tutela del patrimonio culturale propri del vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) e quelli previsti dal nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in corso di formazione, per la quale si rimanda al riscontro fornito all'osservazione n. 7.</p>
3	<p>Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, nota citata.</p>	<p>Art. 4.1</p>	<p><i>"Si rileva l'opportunità di introdurre nell'elenco all'art. 4.1 [recante l'elenco dei piani e programmi direttamente soggetti a VAS, n.d.r.] anche i piani e programmi urbanistici che interessano gli ambiti di Zona A e B dei PRG/PUG comunali vigenti, in quanto i perimetri urbani che caratterizzano il territorio pugliese risultano essere di dimensioni tali da implicare il solo procedimento di assoggettabilità a VAS secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 5), mentre, sarebbe opportuno che le proposte operative sui tessuti storici, date le loro peculiarità, venissero sottoposte direttamente a procedura VAS".</i></p>	<p>PARZIALMENTE RECEPITA Si condivide la motivazione di fondo dell'osservazione, consistente nel riconoscimento di una particolare sensibilità degli ambiti urbani storici. Tuttavia, nel merito della modifica proposta, si osserva che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani urbanistici comunali assicura pienamente la valutazione preventiva della significatività dei possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale, anche in virtù della consultazione obbligatoria dei soggetti competenti in materia ambientale – fra i quali si annoverano sempre, come previsto alla lettera g, comma 5, art. 6 della l.r. 44/2012, le strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competenti per il territorio interessato. In ogni caso, si ritiene opportuno inserire nell'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale" – di cui all'Allegato I alla proposta di regolamento – le "zone territoriali omogenee A", ovvero « le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte</p>

				<p>integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi » individuate dagli strumenti urbanistici comunali generali (vigenti all’atto della presentazione dell’istanza) in conformità con l’art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>Si osserva che, in ragione della modifica operata, risulteranno dimezzate le soglie dimensionali per l’assoggettamento diretto a VAS dei piani urbanistici comunali che interessino zone territoriali omogenee A (art. 4.1 della l.r. 44/2012), e si rimanda al riscontro all’osservazione n. 5 per l’illustrazione di modifiche ulteriormente cautelative che riguardano i medesimi ambiti urbani storici.</p>
4	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, nota citata.	Art. 6.2	<p><i>“Si fa rilevare che la tempistica proposta al punto 6.2 (consultazione degli Enti competenti in materia) risulta di difficile applicazione rispetto ai tempi tecnici legati alla gestione amministrativa degli atti”.</i></p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>Premesso che la disposizione citata – che prevede dei termini per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata ridotti rispetto a quanto stabilito in via ordinaria all’art. 8 della l.r. 44/2012 –, comporta una maggiore celerità nelle attività amministrative prevalentemente per l’autorità competente, si chiarisce che la diversa tempistica introdotta per l’espressione del parere dei soggetti competenti in materia ambientale risponde esclusivamente ad un intento acceleratorio, fermo restando che è facoltà degli enti consultati, previa semplice comunicazione da inviare entro 15 giorni dall’avvio della consultazione, esprimere il proprio parere entro i termini ordinari (30 giorni).</p>
5	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, nota citata.	Art. 7	<p><i>“Si propone di escludere dalle procedure previste all’art. 7 del Regolamento in oggetto, tutti gli interventi proposti all’interno di aree ad elevata sensibilità ambientale, comprendendo le zone A e B dei PRG/PUG comunali vigenti, al fine di non precludere la possibilità di valutare la significatività degli impatti potenziali di piani e programmi che, seppur di minima entità, andrebbero ad interessare aree particolarmente rilevanti ai fini della tutela”.</i></p>	<p>PARZIALMENTE RECEPITA</p> <p>Si osserva che, come chiarito al comma 1, art. 7 della proposta di regolamento sottoposta a consultazione, <i>“l’esclusione dalla VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale”</i> sia relativamente agli stessi piani sia con riferimento ai progetti di</p>

				<p>interventi per la cui approvazione tali piani costituiscono quadro di riferimento. Tale circostanza appare sufficiente ad assicurare – <u>nella maggior parte dei casi di esclusione previsti all’art. 7</u> – che non possa essere omessa la valutazione di possibili impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale in ragione dell’esclusione dalle sole procedure di VAS.</p> <p><u>Tuttavia, si ritiene opportuno modificare le previsioni delle lettere c), d), ed e) del comma 7.2, subordinandone l’applicabilità all’ulteriore condizione che i piani urbanistici comunali non interessino le “zone territoriali omogenee A”, così come definite nel riscontro fornito all’osservazione n. 3.</u></p>
6	<p>Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, nota citata.</p>	<p>Art. 7</p>	<p><i>“Si rileva una particolare criticità nell’esclusione dagli adempimenti in materia di VAS dei piani urbanistici comunali (art. 7) riportati al ... comma 2, lettera a), ai punti</i></p> <p><i>iii. [precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione];</i></p> <p><i>v. [modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a, b, c, d della legge 5 agosto 1978, n. 457];</i></p> <p><i>vi. [modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., di cui all’articolo 51 della l.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento, a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio];</i></p>	<p><u>PARZIALMENTE RECEPITA</u></p> <p>Richiamato quanto già osservato in premessa al riscontro all’<u>osservazione n. 5</u>, si ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche proposte ai punti iii, v e vi della lettera 7.2.a) non siano condivisibili, in quanto il regolamento conferma l’orientamento già consolidato nella normativa regionale vigente in materia di governo del territorio (legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 [Norme generali di governo e uso del territorio] e s.m.i., la quale prevede [all’art. 12, comma 3] che “<i>la deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale</i>” anche nei casi in oggetto), poiché nel merito <u>le varianti in oggetto non appaiono suscettibili di determinare impatti significativi sull’ambiente, in confronto alle disposizioni previgenti negli strumenti urbanistici pertinenti;</u> - le modifiche proposte alle lettere c), d) ed e) del comma 7.2 siano condivisibili nel senso che <u>si ritiene opportuno subordinarne l’applicabilità all’ulteriore</u>

			<p>... oltre che ai punti compresi nelle lettere c) [piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, ovvero inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)]; d) [si veda la proposta di regolamento]; e)[si veda la proposta di regolamento]; In tutti i casi precedentemente elencati, infatti, sia le modifiche apportate ai piani urbanistici comunali, sia i piani comunali di riqualificazione interessanti superfici minime poste a soglia, potrebbero produrre impatti ed effetti significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico”.</p>	<p><u>condizione che i piani urbanistici comunali non interessino le “zone territoriali omogenee A”</u>, così come definite nel riscontro fornito all’<u>osservazione n. 3.</u></p>
7	<p>Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, nota citata.</p>	<p>Art. 7</p>	<p>“In particolare [si veda l’osservazione n. 6, n.d.r.], per ciò che concerne le “segnalazioni archeologiche”, così come individuate negli Ambiti Territoriali Distinti del PUTT/P, escluse nella presente bozza, si chiede che nei casi previsti dall’art. 7, comma 2, lettere c), d), e) vengano inserite tra le zone ad elevata sensibilità ambientale, comprendendo le loro aree annesse (fascia di profondità di m. 100 o come diversamente definite dai piani urbanistici legittimamente adeguati al PUTT/P”.</p>	<p><u>CHIARIMENTO</u></p> <p>Si condivide la motivazione di fondo della presente osservazione, tuttavia si osserva che essa attiene alla questione più generale della transizione fra i sistemi di tutela del patrimonio culturale del vigente PUTT/P e quelli previsti dal nuovo PPTR in corso di formazione. Pertanto, <u>gli Assessorati proponenti stanno svolgendo un complessivo approfondimento della predetta questione, all’interno del quale sarà riservata l’opportuna attenzione anche alle “segnalazioni archeologiche”, così come individuate negli Ambiti Territoriali Distinti del PUTT/P.</u></p>
8	<p>Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, prot. n. 6303 del 17/05/2013 – acquisita al prot. SER n. 89/5056 del 27/05/2013.</p>		<p>Si esprime “per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, parere favorevole alla bozza di regolamento della L.R. 44/2012 per le tipologie di piani e programmi afferenti al settore della “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.</p>	
9	<p>Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, nota citata.</p>	<p>Art. 7</p>	<p>- Si segnala come elemento di criticità il mancato inserimento delle “segnalazioni archeologiche”, individuate come Ambiti Territoriali Distinti nel</p>	<p><u>CHIARIMENTO</u></p> <p>Si rimanda al riscontro fornito all’<u>osservazione n. 7.</u></p>

			<p>PUTT/P nell'elenco delle "zone ad elevata sensibilità ambientale" di cui all'Allegato al regolamento in parola, in quanto "<i>tali segnalazioni, infatti, sono di fondamentale importanza in una fase di valutazione dei possibili effetti di determinati piani/programmi, oltre che dei loro potenziali impatti, anche cumulativi, sul patrimonio archeologico</i>".</p> <p>- Si ritiene pertanto opportuno "<i>che anche le 'segnalazioni archeologiche' del PUTT/P, comprese le loro aree annesse, costituite da una fascia della profondità di mt 100 o come diversamente definite nei piani urbanistici comunali legittimamente adeguati al PUTT/P, siano considerate 'zone ad elevata sensibilità ambientale', esclusivamente nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, lettere c), d), e) della bozza di regolamento</i>".</p>	
10	Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, nota citata.	Art. 7	<p>Si chiede che "<i>siano meglio specificati modalità e tempi dei chiarimenti, in merito alla sussistenza dei requisiti di esclusione, che potrebbero essere richiesti a quest'Ufficio in qualità di soggetto competente in materia ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del sopracitato regolamento</i>".</p>	<p><u>CHIARIMENTO</u> A partire dalla presente osservazione, il tavolo interassessorile ha ritenuto opportuno rivedere le procedure di controllo della legittimità delle procedure di registrazione dei casi di esclusione, per cui <u>si rimanda alla nuova versione del comma 7.4 della proposta di regolamento</u>, precisando che alla tempistica prevista per l'espressione dell'eventuale parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale si applicano le stesse considerazioni svolte in riscontro all'<u>osservazione n. 4.</u></p>